Marco da bollo assolta in digitale
Identificativo n°
01200156291736
data
16/12/2021

Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE
Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 13/2022

RICHIEDENTE: **BESOSTRI Iuliana, nata a Roman (Romania) il 06.03.1972, Codice Fiscale: BSSLNI72C46Z129E residente in Rivoli (To), Via Enrico Toti n. 3**

OGGETTO: **Ristrutturazione fabbricato e ampliamento Cuorgnè (To), Località Vernetti n. 15, Frazione Salto**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere* nelle *aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **01.06.2022** al prot. **11081**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 18/2022, da parte della Signora **BESOSTRI Iuliana** nata a Roman (Romania) il 06.03.1972, Codice Fiscale: BSSLNI72C46Z129E, residente in Rivoli (To), Via Enrico Toti n. 3, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Ristrutturazione fabbricato e ampliamento**", ubicazione Cuorgnè (To), Località Vernetti n. 15, Frazione Salto;

– il parere favorevole condizionato in data **06.07.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

– la Ns nota prot. **13898** in data **11.07.2022** di comunicazione, tra l'altro, del parere della Commissione Locale per il Paesaggio oltre a accertamento dell'indirizzo di ubicazione dell'immobile oggetto del procedimento;

– le integrazioni pervenute in data **18.07.2022** al prot. **14277** recepenti le richieste e contro deducendo alle condizioni di cui al parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 06.07.2022;

Dato atto che:

– con nota prot. **15086** del **28.07.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, completo di relazione ex art. 146 c. 7 del D.Lgs 42/2004;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **16980** del **01.09.2022** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto l'attestazione di avvenuto pagamento della somma complessiva di **€ 60,00** per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da D.G.C. n. 153 del 01.12.2021;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

BESOSTRI Iuliana, nata a Roman (Romania) il 06.03.1972, Codice Fiscale: BSSLNI72C46Z129E residente in Rivoli (To), Via Enrico Toti n. 3

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **01.06.2022** al prot. **11081**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 18/2022, e successive integrazioni prot. **14277** del **18.07.2022,** volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Ristrutturazione fabbricato e ampliamento**", ubicazione Cuorgnè (To), Località Vernetti n. 15, Frazione Salto, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	***PROT.***
Tavola 1 – Piante impianto catasto – Estratti PRGC e conteggi	14277 del 18.07.2022
Tavola 2 – Conteggi e verifiche	14277 del 18.07.2022
Tavola 3 – Piante situazione stato di fatto raffronto e progetto	14277 del 18.07.2022
Tavola 4 – Prospetti stato di fatto raffronti e progetto	14277 del 18.07.2022
Tavola 5 – Viste tridimensionali e fotosimulazione	14277 del 18.07.2022
Tavola 6 – Elementi compatibilità paesaggistica	14277 del 18.07.2022
Tavola Doc. foto – Documentazione fotografica	14277 del 18.07.2022
Relazione paesaggistica	14277 del 18.07.2022
Relazione illustrativa	14277 del 18.07.2022
Integrazione documentale e relazione tecnica	14277 del 18.07.2022

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal S.U.E. del Comune di Cuorgnè per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 19 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/